CALCOLO RIALLINEAMENTO P.E.O. DA CCNL 2016-2018, PER GLI ANNI 2018 E SUCCESSIVI

	Incremento gen-feb	incremento mar	Incremento apr-dic	*Per mese - periodo 1*	*Per mese - periodo 2*	*Per mese - periodo 3*	Diff. PEO 2018	Diff. PEO A REGIME	N° dip.	Su Fondo 2018
D6-D3	31,40	90,30	108,01	*4,50*	*12,70*	*15,20*	173,70	**197,60**		-
D5-D3	29,40	84,50	101,07	*2,50*	*6,90*	*8,26*	94,50	**107,38**		-
D4-D3	28,10	80,90	96,76	*1,20*	*3,30*	*3,95*	45,20	**51,35**	1	45,20
D3 GIUR.	26,90	77,60	92,81							-
D6	31,40	90,30	108,01	*8,00*	*22,80*	*27,28*	311,60	**354,64**		-
D5	29,40	84,50	101,07	*6,00*	*17,00*	*20,34*	232,40	**264,42**		-
D4	28,10	80,90	96,76	*4,70*	*13,40*	*16,03*	183,10	**208,39**	1	183,10
D3	26,90	77,60	92,81	*3,50*	*10,10*	*12,08*	137,90	**157,04**		-
D2	24,60	70,80	84,68	*1,20*	*3,30*	*3,95*	45,20	**51,35**	2	90,40
D1	23,40	67,50	80,73							-
C5	24,30	69,80	83,49	*2,80*	*7,80*	*9,33*	106,70	**121,29**		-
C4	23,40	67,30	80,50	*1,90*	*5,30*	*6,34*	72,50	**82,42**		-
C3	22,70	65,30	78,10	*1,20*	*3,30*	*3,94*	45,10	**51,22**		-
C2	22,10	63,50	75,95	*0,60*	*1,50*	*1,79*	20,60	**23,27**		-
C1	21,50	62,00	74,16							-
B7-B3	22,00	63,40	75,82	*1,80*	*5,30*	*6,33*	72,20	**82,29**		-
B6-B3	21,20	61,00	72,96	*1,00*	*2,90*	*3,47*	39,60	**45,11**		-
B5-B3	20,80	60,00	71,76	*0,60*	*1,90*	*2,27*	25,80	**29,51**		-
B4-B3	20,50	59,00	70,56	*0,30*	*0,90*	*1,07*	12,20	**13,91**	1	12,20
B3 GIUR.	20,20	58,10	69,49							-
B7	22,00	63,40	75,82	*2,90*	*8,40*	*10,04*	114,60	**130,52**		-
B6	21,20	61,00	72,96	*2,10*	*6,00*	*7,18*	82,00	**93,34**		-
B5	20,80	60,00	71,76	*1,70*	*5,00*	*5,98*	68,20	**77,74**		-
B4	20,50	59,00	70,56	*1,40*	*4,00*	*4,78*	54,60	**62,14**		-
B3	20,20	58,10	69,49	*1,10*	*3,10*	*3,71*	42,40	**48,23**	1	42,40
B2	19,40	55,90	66,86	*0,30*	*0,90*	*1,08*	12,30	**14,04**		-
B1	19,10	55,00	65,78							-
A5	19,40	55,90	66,86	*1,30*	*3,90*	*4,66*	53,10	**60,58**		-
A4	19,00	54,80	65,54	*0,90*	*2,80*	*3,34*	38,00	**43,42**		-
A3	18,70	53,80	64,35	*0,60*	*1,80*	*2,15*	24,50	**27,95**		-
A2	18,30	52,70	63,03	*0,20*	*0,70*	*0,83*	9,40	**10,79**		-

A1	18,10	52,00	62,20			-
						373,3

Su Fondo 2019 e succ.
-
-
51,35
-
-
-
208,39
-
102,70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,91
-
-
-
-
-
48,23
-
-
-
-
-
-

-
424,58

FONDO FINANZIAMENTO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016
CCNL 11.04.2008

Risorse decentrate di natura stabile	
Art. 31) comma 2) CCNL 22.01.2004 Fondo consolidato ivi compreso personale cessato anno 2008	Euro 22.218,00
Art. 32) comma 1) CCNL 22.01.2004 0,62% monte salari anno 2001	Euro 880,90
Art. 32) comma 2) CCNL 22.01.2004 0,50% monte salari anno 2001 (rapporto spesa personale / entrate correnti 30,76%)	Euro 710,41
Art. 4) comma 1) CCNL 09.05.2006 0,50% monte salari anno 2003 (rapporto spesa personale / entrate correnti 29,65%)	Euro 666,21
Art. 8) comma 2) CCNL 11.04.2008 0,60% monte salari anno 2005 (rapporto spesa personale / entrate correnti 33,09%)	Euro 1.223,78
Accantonamento art. 32) comma 7) CCNL 2002/2005 **0,20% monte salari anno 2011 "alte professionalità"** Monte salari anno 2011 Euro 142.080,65	Euro 284,16
Unico importo consolidato (art. 67 comma 1 CCNL 2016/2018) soggetto al limite art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	**Euro 25.983,46**
Rideterminazione per incremento stipendio (differenziale PEO) Art. 67) comma 2) lettera b) CCNL2016/2018	Euro 42,90
Totale A	***Euro 26.026,36***
Riduzione fondo per personale delle Posizioni Organizzative (Parere 1037/2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia e parere ARAN 499-15B3) *(la riduzione viene applicata per garantire il rispetto del limite anno 2016 pur in assenza della posizione cui la riduzione faceva riferimento nell'anno di applicazione)*	Euro 3.750,00
Decurtazione fondo per straordinari anno 2015	Euro 576,22
Totale decurtazioni	Euro 4.326,22
Totale risorse stabili	***Euro 21.700,14***

RISORSE VARIABILI

Art. 15) comma 1) lettera k) CCNL 01.04.1999 Incentivi alla progettazione interna (importo iscritto a bilancio 2016 in base alle risultanze progettuali)	Euro 1.620,04
Totale Risorse Variabili	***Euro 1.620,04***

COMUNE DI ARENA PO

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018 - PARTE ECONOMICA

La Delegazione di parte pubblica: Dott.ssa Elisabetta D'Arpa
La Delegazione di parte sindacale:

- rappresentante F.P.S CISL di Pavia Sig.ra Giuliana Scaglia
- rappresentante CGIL F.P.L. di Pavia Sig. Fabio Catalano Puma
- rappresentanza Sindacale Unitaria Sig.ra Silvia Emanuelli

Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal D.Lgs. 165/2001, come integrato e sostituito dal D.Lgs. 150/2009 e dai contratti collettivi di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e più precisamente:

- contrattazione nazionale triennale di tipo normativo ed economico;
- contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Visto il nuovo CCNL 21.05.2018 del comparto funzioni locali, periodo 2016/2018;

Richiamata la determinazione n. 115 del 29.11.2018 del Responsabile del Servizio Finanziario relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2018;

Dato atto che con delibera n. 63 del 06.06.2018 la Giunta Comunale ha nominato la delegazione trattante di parte pubblica e con successiva deliberazione n. 110 del 03.12.2018 ha impartito al Presidente della delegazione trattante le direttive da seguire in sede di contrattazione decentrata;

Dato atto che con delibera n. 116 del 20.12.2018 la Giunta Comunale ha nominato la delegazione trattante di parte pubblica composta dalla Dott.ssa Elisabetta D'Arpa, Segretario Comunale Supplente in forza del Decreto Prefettizio n. 2018/1695 del 10.12.2018 e del Decreto del Comune di Gerenzago (Ente Capofila) n. 11 del 12.12.2018;

Dato atto che con delibera n. 117 del 20.12.2018 la Giunta Comunale ha approvato l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo anno 2018 – parte economica, previa acquisizione della certificazione del Revisore dei Conti di cui al ns. prot. 7278 del 20.12.2018;

Tenuto conto che l'Ente, in considerazione del blocco della contrattazione collettiva nazionale disposta per il periodo 2010-2015,ha proceduto annualmente alla stipula del solo contratto decentrato economico, rinviando alla sottoscrizione nazionale di primo livello la stipula del nuovo contratto decentrato integrativo normativo;

Ritenuto necessario garantire l'allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale ed i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa, procedendo a tal fine, per l'esercizio finanziario 2018, alla stipula di un contratto decentrato integrativo relativo alla sola parte economica, con il quale disciplinare esclusivamente le modalità utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, sulla base delle clausole dei precedenti CCDI, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto integrativo di parte normativa.

Considerato che in tal modo, il prossimo CCDI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale. In questa prima fase, relativa all'anno 2018, si procederà quindi a costituire il fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la destinazione delle risorse verrà definita, in attuazione della clausola di ultra attività del contratto integrativo 2017, secondo le previsioni contenute nel precedente contratto nazionale.

Tutto ciò premesso

le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Decentrato Integrativo anno 2018 del personale dipendente del Comune di Arena Po.

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elisabetta D'Arpa

_____

Per F.P.S CISL: Giuliana Scaglia

_____

Per CGIL F.P.L.: Fabio Catalano Puma

_____

R.S.U. Silvia Emanuelli

_____

Arena Po, li 21.12.2018

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e succ. mod e int.

Art. 1

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Arena Poe disciplina le modalità di costituzione e di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2018, in applicazione dell'art. 8 comma 1 del CCNL 21.05.2018.

2. Il presente contrato nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio nonché per la disciplina relativa alle modalità ed utilizzo delle risorse è da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del nuovo CDI parte normativa per il triennio 2019/2021, che definirà la nuova disciplina introdotta dal nuovo CCNL.

Art. 2

Ammontare e utilizzo delle risorse decentrate

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:
   a) la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti di finanziamento che incrementano stabilmente l'importo del fondo e che hanno la caratteristica della certezza, stabilità e continuità nel tempo, definite risorse decentrate stabili;
   b) la seconda (comma 3), ricomprende le risorse mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;
2. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.
3. Il fondo delle risorse stabili e variabili per l'anno 2018 viene determinato come da sottostante tabella, che riporta in modo dettagliato anche i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata.

COSTITUZIONE del FONDO per il FINANZIAMENTO
del SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018
CCNL 21.05.2018

RISORSE STABILI

Art. 31) comma 2) CCNL 22.01.2004 Fondo consolidato	Euro	22.218,00
Art. 32) comma 1) CCNL 22.01.2004 0,62% monte salari anno 2001	Euro	880,90
Art. 32) comma 2) CCNL 22.01.2004 0,50% monte salari anno 2001 (rapporto spesa personale / entrate correnti 30,76%)	Euro	710,41

Art. 4) comma 1) CCNL 09.05.2006 0,50% monte salari anno 2003 (rapporto spesa personale / entrate correnti 29,65%)	Euro 666,21
Art. 8) comma 2) CCNL 11.04.2008 0,60% monte salari anno 2005 (rapporto spesa personale / entrate correnti 33,09%)	Euro 1.223,78
Accantonamento art. 32) comma 7) CCNL 2002/2005 (art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018) 0,20% monte salari anno 2011 "alte professionalità" Monte salari anno 2011 Euro 142.080,65	Euro 284,16
Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 comma 1 1° periodo CCNL 2016/2018)	**Euro 25.983,46**
Rideterminazione per incremento stipendio (differenziale PEO) Art. 67) comma 2) lettera b) CCNL2016/2018 **Fuori limite**	Euro 373,30
Incremento per riduzione stabile straordinario (art. 14 c.1 ccnl 1998-2001) (art. 67 c.2 lett. g) ccnl 2016-18)	Euro 576,22
TOTALE RISORSE STABILI	***Euro 26.932,98***
Riduzione fondo per personale delle Posizioni Organizzative (Parere 1037/2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia e parere ARAN 499-15B3) *(la riduzione viene applicata per garantire il rispetto del limite anno 2016 pur in assenza della posizione cui la riduzione faceva riferimento nell'anno di applicazione)*	Euro 3.750,00
A) TOTALE RISORSE STABILI AL NETTO DELLA DECURTAZIONE	***Euro 23.182,98***
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE	
Contributo ISTAT Compenso ai rilevatori - personale dipendente (art. 67 comma 3 lettera a CCNL 2016/2018)	Euro 359,08
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) Dichiarazione congiunta 1 CCNL 2016/2018 CDC Sez. Autonomie Del. N. 6/2018 – decorrenza 01.01.2018	Euro 9.096,50
Economie fondo anno precedente (art. 68 comma 1 ultimo periodo CCNL 2016/2018)	Euro 1.950,60
B) Totale RISORSE VARIABILI non soggette limite	**Euro 11.406,18**

TOTALE FONDO RISORSE STABILI E VARIABILI (A+B) **Euro 34.589,16**
(con fuori limite)

Art. 3
Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017

1. In ordine alla disposizione in esame che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.
2. Si evidenza che su tale materia il CCNL sottoscritto in data 21.05.2018 per il comparto funzioni locali, ha chiarito, mediante apposite dichiarazioni congiunte, alcuni aspetti in merito alla corretta applicazione della normativa in esame:
   - Con la dichiarazione congiunta n. 5 ha stabilito che le risorse decentrate previste dall'art. 67, comma 2 lett. a e b (vale a dire gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali) non sono soggette ai limiti di crescita del fondo risorse decentrate;
   - Con la dichiarazione congiunta n. 9 si è preso atto della pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la delibera n. 6 del 10.04.2018, con la quale è stato escluso che gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 siano soggetti al limite dei trattamenti accessori. Sul punto è intervenuta altresì la Corte Conti Veneto Sez. controllo, parere n. 265 del 25.07.2018 la quale ha precisato che solo gli incentivi tecnici per attività svolta e conclusasi con l'aggiudicazione della gara dopo il 1.01.2018, ossia dopo l'entrata in vigore della novella di cui all'art. 1 comma 526 L. 27 Dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) che ha introdotto il comma 5 bis dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016, non soggiacciono al regime vincolistico in tema di salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017.

3. Il prospetto di seguito riportato dà atto del rispetto per l'anno 2018 del limite di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017.

Verifica rispetto limite anno 2016

DESCRIZIONE	2016	2018
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - *(ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) (ART. 67 C.1, 1°PERIODO, CCNL 2016-18)*	22.218	22.218
INCREMENTI CCNL 2002-05 - *(ART. 32 CC. 1,2)*	1.591	1.591
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 C. 7) (CONFLUISCE STABILMENTE LO 0,20% M.S. 2001, NON UTILIZZATO NEL 2017 PER A.P., ART. 67, C.1, 3° PER. CCN	284	284
INCREMENTI CCNL 2004-05 - *(ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)*	666	666
INCREMENTI CCNL 2006-09 - *(ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)*	1.224	1.224
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 *(ART. 67 C. 2 Lett. d) CCNL 2016-18)*		
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - *(DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)*		
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - *(ART. 67 C.2 Lett. b), CCNL 2016-18)* dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite gli incrementi derivanti da CCNL 16-18	43	373
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - *(ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. g) CCNL 2016-18)* neutri gli incrementi successivi al 2016, perché finanziati da una corrispondente riduzione delle risorse per straordinario	576	576
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - *(ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. e) CCNL 2016-18) (*)*		
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - *(ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) (ART. 67 C.5 Lett. a) CCNL 2016-18)*		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - *(ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) (ART. 67 C.2 Lett. c) CCNL 2016-18: IMP. INTERO ANNO SUCCESSIVO A CESSAZIONE)*		
EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015, A DECORRERE DAL 31.12.2018 E A VALERE DAL 2019 *(ART 67 C.2 Lett.a) CCNL 2016-18)* dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite		
TOTALE RISORSE STABILI	26.602,58	26.932,30
Risorse variabili soggette al limite		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - *(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)* (2) *(ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)*		
RECUPERO EVASIONE ICI - *(ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)*		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - *(ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)* (3) *(ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)*		
IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE RIA PARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO CESSAZIONE, ANNO SUCCESS. CESSAZIONE *(ART. 67 C.3 Lett.d) CCNL 2016-18)*		
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) *(ART. 67 C.5 Lett. b) CCNL 2016-18)*		
INTEGRAZIONE 1,2% - *(ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4 CCNL 2016-18) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA*		
MESSI NOTIFICATORI - *(ART. 54, CCNL 14.9.2000)* (ART. 67 C.3 Lett.f) CCNL 2016-18)		
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - *(ART. 27, CCNL 14.9.2000)* (4) *(ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)*		
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE *(ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)* (8) *(DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 19.04.2016 al 31.12.2017*		
Totale Risorse variabili soggette al limite	-	-
Risorse variabili NON soggette al limite		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - *(ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) (ART. 68 C.1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-18)*		1.951
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - *(ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016-18) ANNO SUCCESSIVO*		
INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE PER TRASFERIMENTO PERSONALE MESI RESIDUI DELL'ANNO DEL TRASFERIMENTO *(ART. 67 C.3 Lett.k) CCNL 2016-18) (*)*		
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - *(ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) ATTIVITA' SVOLTE PRIMA ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/16*	1.620	
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE *(ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)* (8) *(DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 01.01.2018*		9.097
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - *(ART. 27, CCNL 14/9/2000)* (5) *(ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)*		
SPONSORIZZ., ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - *(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)* (6) *(ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)*		359
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - *(ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)* (7) *(ART. 67 C.3 Lett.b) CCNL 2016-18)*		
EVENTUALI MAGGIORI RISORSE OLTRE LIMITE ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017 SE APPOSITO DPCM *(ART. 67 C.3 Lett.j) e C.9 CCNL 2016-18)*		
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	1.620	11.406
TOTALE RISORSE VARIABILI	1.620	11.406
TOTALE RISORSE DECENTRATE	28.223	38.338
RIDUZIONE FONDO PER PERSONALE ATA		
RIDUZIONE FONDO PER PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (**)		
RIDUZIONE FONDO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE ENTI SENZA DIRIGENZA - *(ARAN RAL 294)*	3.750	3.750
ONE FONDO, DAL 2018, IMPORTO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ANNO 2017 - ENTI CON DIRIGENZA - *(ART. 67, C. 1, 2° PERIODO, CCNL 2016-18)*		
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI		
DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 1 COMMA 236 LEGGE 208/2015		
DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI	22.810	22.809
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA	35.081,00	32.227,91
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE ENTI CON LA DIRIGENZA - DAL 2018		
TOTALE CON PO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI	57.891	55.037

Art. 3
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle Posizioni organizzative

1. A decorrere dal 31/12/2018 con valenza dal 1/1/2019, come previsto dagli articoli 7, comma 4, lettera v) e 15, comma 4, del CCNL 21.05.2018 vengono definiti i seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di Posizione organizzative (da ora solo P.O.):

a) nell'ambito delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le P.O., l'ente destina una quota almeno del 15% per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle medesime P.O.;

b) Il fondo come determinato alla lettera a), al netto della retribuzione di cui alla lettera f), viene suddiviso tra le P.O. sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente nell'Ente per le P.O. applicando la seguente formula:

$$R = F / \Sigma p \times p.i.$$

Dove:
R= Retribuzione di risultato
F = Fondo complessivo
Σp = sommatoria dei punteggi risultanti dalle schede di valutazione
p.i. = punteggio individuale

c) ciascun responsabile concorre al raggiungimento degli obiettivi di risultato definiti nel Piano esecutivo di gestione/ Piano performance.

d) nel caso di rapporti di lavoro part-time o per prestazioni lavorative parziali nel corso dell'anno (assunzioni/cessazioni in corso d'anno, assenze prolungate dal servizio, ecc.), il punteggio totale attribuito al dipendente verrà opportunamente proporzionato.

e) al termine del periodo di riferimento il Nucleo di Valutazione provvede alla valutazione dei responsabili di posizione organizzativa sulla base delle apposite schede di valutazione definite nel sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ente, tenendo conto dei fattori ivi dettagliati;

f) per gli incarichi ad interim, previsti dall'art. 15, comma 6, del CCNL 21.05.2018, alla P.O. incaricata, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta un ulteriore quota dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la P.O. oggetto dell'incarico ad interim, rapportato alla durata dell'incarico.

2. Per ciò che riguarda la correlazione tra i compensi ex art. 18, comma 1, lett. h) del CCNL 21.05.2018 e la retribuzione di risultato delle P.O., le parti, in attuazione all'art. 7, comma 4, lettera j) del medesimo CCNL, concordano che la retribuzione di risultato subisce le seguenti riduzione:

Incentivi		*Retribuzione di risultato*
Importo		*Riduzione*
Da	*A*	*%*
0	*4.000,00*	*zero*
Da 4.001,00	*8.000,00*	*20%*

Da 8.001,00	*10.000,00*	*40%*
Da 10.001,00	*12.000,00*	*80%*
Oltre	*12.001,00*	*100%*

3. Gli incentivi di cui all'art. 113 del d. lgs 50/2016, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 4
Utilizzo delle risorse decentrate stabili

1. Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 31, comma 2 del CCN del 22.1.2004, richiamato dall'art. 67, comma 1 del CCNL 21.05.2018. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle risorse decentrate stabili.
2. Ai sensi dell'art.34, comma 1 del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche destinate alle progressioni orizzontali all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Gli importi utilizzati per le progressioni vengono sono riacquisite nella disponibilità del fondo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, progressioni verticali o reinquadramento dei dipendenti interessati.
3. Sono altresì a carico del fondo risorse stabili le risorse destinate alla corresponsione del dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33CCNL del 22.01.2004. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro le quote delle indennità di comparto sono riacquisite nella disponibilità del fondo.
4. Nella tabella sottostante sono riportate le quote del fondo parte stabile destinate alle finalità di cui ai precedenti numeri 2 e 3:

UTILIZZO RISORSE STABILI		2018
DA PARTE STABILE	PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNI PRECEDENTI ***(ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)***	9.864,43
	PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO ***(ART. 68 C.2 Lett. j) CCNL 2016-18)***	
	INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO ***(ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)***	3.295,44
	INDENNITÀ EX VIII QF NON TITOLARE PO *(ART. 37 C.4 CCNL 06.07.1995)**(ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)***	-
	TOTALE RISORE UTILIZZATE DA PARTE STABILE	**13.159,87**

5. Conseguentemente rimane indisponibile alla contrattazione decentrata l'importo di € 13.159,87, di cui € 9.864,43 per progressioni economiche orizzontali ed € 3.295,44 per indennità di comparto. Somme regolate dal presente contratto: € 20.853,07 (€ 34.589,16– € 576,22 fondo straordinario - € 13.159,87 istituti stabili) come da sottostante tabella riepilogativa:

RIEPILOGO GENERALE	
Fondo risorse destinate al finanziamento del CDI	€ 34.589,16
Finanziamento degli Istituti stabili	- € 13.159,87
Fondo straordinario	- € 576,22
Totale risorse decentrate disponibili destinate al finanziamento della produttività e miglioramento dei servizi, nonché ai compensi e agli Istituti correlati all'organizzazione del lavoro per l'anno 2018	**€ 20.853,07**

Art. 5
Criteri di ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie disponibili

1. Le parti concordano altresì sulla destinazione delle risorse disponibili del fondo per le risorse decentrate, pari a complessivi € **20.853,07**, come segue:

ISTITUTI FINANZIATI	2018
Premi correlati alla performance organizzativa,	
Premi correlati alla performance individuale, da destinare al personale	€ 6.767,49
Indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis	**Dal 1.1.2019**
Indennità di turno, disagio, reperibilità, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo finanziati con risorse stabili, le quali verranno erogate ai sensi dei contratti previgenti, fino al 31.12.2018	€ 630,00
Compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies	€ 4.000,00
Indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quater, da destinare al personale della polizia locale non dirigente sulla base dei criteri definiti dagli artt.21 e 22 del presente contratto integrativo	**Dal 1.01.2019**
Compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter, da destinare al personale non dirigente	€ 9.455,58
Compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14/09/2000;	-----
Compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di all'art. 67, comma 3, lett. g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile, da destinare al personale interessato;	-----
TOTALE	**€ 20.853,07**

Art. 5.1.
Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL)

1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:
a) disagiate;
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
c) implicanti il maneggio di valori.

A) Rischio

1.L'indennità spetta per le prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale del lavoratore, indipendentemente dalla categoria o dal profilo professionale di appartenenza.
2. Vengono individuati quali fattori di rischio:
- la conduzione continuativa dello scuolabus comunale;
- la prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli;
- attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell'espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici;
- utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc. complessi ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute;

3. L'indennità sino al 31.12.2018 è corrisposta nella misura di Euro 30,00 € mensili, così come disposto dall'articolo 41 del CCNL 22 gennaio 2004.
4. A decorrere dal 31.12.2018 con valenza 01.01 2019 l'indennità di cui al presente articolo sarà corrisposta in misura di Euro 1,50 giornalieri e verrà erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese, ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a pericoli-rischi pregiudizievoli per la salute e/o per l'integrità personale.

Elenco profili interessati:
- Operaio cantoniere
- Collaboratore, autista scuolabus

Risorse previste anno 2018: € 630,00

B) Disagio

1.L'indennità spetta al personale, non titolare di posizione organizzativa, delle categorie A, B, e C per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.
2. Vengono individuati quali fattori di disagio:

- lo svolgimento della prestazione per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione sfavorevole deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni. Vi rientra, a titolo esemplificativo, la flessibilità della prestazione di lavoro che comporti continue entrate e uscite.
- prestazione richiesta e resa dai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare disagio connesso all'espletamento di servizi urgenti "su chiamata" al di fuori della reperibilità. La prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità per fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumità; garantire il servizio di stato civile in tutti i casi disciplinati dall'ordinamento dello stato civile; garantire il servizio di polizia mortuaria;
- disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano un'effettiva e prolungata attività di front office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno 3 ore al giorno.

2.. L'indennità sino al 31.12.2018 è corrisposta in base ai criteri dei precedenti CCNL e CCDI nella misura di Euro 27,00 € mensili.
3. A decorrere dal 31.12.2018 con valenza 01.01 2019 l'indennità di cui al presente articolo sarà corrisposta in misura di Euro 1,00 giornalieri e sarà erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese.

Elenco profili interessati:
nessuno

Risorse previste per l'anno 2018: //

C) Maneggio di valori
1. Si riconosce tale indennità al personale, non titolare di posizione organizzativa, adibito in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante) per l'espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della funzione di "agenti contabili".
2. L'indennità è corrisposta nei limiti della quota giornaliera di € 1 ed è assegnata solo nei giorni di effettiva presenza in servizio degli aventi diritto.

Elenco profili interessati:
nessuno

Risorse previste per l'anno 2018: //

Art. 5.2.
Indennità prevista per specifiche responsabilità affidate a personale di cat. B, C e D (art. 70 quinquies comma 1)

1.Il compenso è finalizzato a remunerare i dipendenti inquadrati in categoria B, C o D (non titolari di posizione organizzativa) che esercitano effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità, attribuite con atto formale del responsabile del servizio. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come eventualmente integrata dagli enti;
2. Le indennità di cui al presente articolo, legate all'effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui sono correlate, possono essere soggette a revisioni, integrazioni e revoca. Sono proporzionate in caso di rapporto di lavoro part-time, nonché ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni).
3. La quantificazione dell'indennità sino ad un massimo di € 2.500,00, verrà fatta dal Responsabile di settore in base al numero e alla complessità delle responsabilità affidate espressamente, secondo la seguente tabella:

Punti	**Valore indennità**
Fino a 20 punti	€ 1.000,00
Fino a 40 punti	€ 1.500,00
Da 41 punti a 50 punti	€ 2.000,00
Da 51 60 punti	€ 2.500,00

3. La complessità delle responsabilità attribuite sarà valutata, riferendosi al contenuto dell'incarico di responsabilità in relazione alla presenza e all'intensità dei seguenti fattori:

- complessità quadro normativo di riferimento (poco complesso = 5 punti; complesso = 10 punti; molto complesso=15 punti);
- competenze e conoscenze giuridiche e tecniche richieste(medie = 5 punti; elevate = 10 punti; molto elevate= 15 punti),
- particolare rilevanza tecnica/contabile/amministrativa (media = 5 punti; elevata = 10 punti; molto elevata= 15 punti);
- risorse assegnate e/o gestite (Fino a 10.000 euro= 5 punti; fino a 50.000,00 =10 punti; oltre 100.000=15 punti);

Risorse previste anno 2018: € 4.000,00

Art. 5.3.
Altri compensi per ulteriori responsabilità (art. 70 quinquies comma 2)

1. E' l'indennità destinata a finanziare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle categorie attribuite con atto formale. Essa compete:

a) compete al personale dell'Ente che riveste gli specifici ruoli di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, Ufficiale Elettorale, Responsabile dei Tributi;
b) compensa le specifiche responsabilità eventualmente affidate agli archivisti informatici, agli addetti degli uffici relazioni con il pubblico, ai formatori professionali;
c) al personale addetto ai servizi di protezione civile;
d) compensa le funzioni di Ufficiale Giudiziario attribuite ai messi notificatori.

Elenco profili interessati:
Nessuno

Risorse previste per l'anno 2018: //

Art. 5.4
Indennità di servizio esterno

1.L'indennità di cui all'art. 56-quinquies del CCNL 21.05.2018, a decorrere dal 31.12.2018 con valenza 01.01 2019, compete al personale della Polizia Locale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza ed è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno.
3. Per lo svolgimento delle attività di seguito indicate è prevista, un'indennità con la decorrenza a fianco indicata pari ad un importo giornaliero lordo di:

Tipologia	Attività professionale svolta	Importo giornaliero	Decorrenza
A	Attività prestata nello svolgimento di servizi esterni in orario diurno	€ 1,00	1.01.2019
B	Attività prestata nello svolgimento di servizi esterni in orario serale, notturnoo festivo	€ 1,50	1.01.2019

4. Il servizio viene considerato espletato come in via continuativa all'esterno qualora siano, nell'arco della giornata, svolti servizi sul territorio per un tempo superiore alla metà dell'orario di lavoro (almeno 4 ore durante la giornata di lavoro).
5. L'erogazione dell'indennità al personale interessato avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti: a) dal sistema di rilevazione presenze/assenze; b) dalla attestazione del responsabile del servizio/Sindaco in merito allo svolgimento dei servizi esterni per un tempo superiore alla metà dell'orario di lavoro.
6. La corresponsione degli importi relativi a tale indennità è effettata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello di svolgimento dell'attività.
7. L'indennità di cui al presenta articolo:
- è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5 , CCNL 21/05/2018;
- è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, commi 1, lett. b) e , del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
- non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70-bis.

8. La presente disciplina trova applicazione dal 1° gennaio 2019

9. Qualora dovesse risultare una somma superiore rispetto all'importo previsto per la singola indennità, si provvederà a recuperare le somme da risparmi derivanti dalle altre indennità, con priorità dai risparmi di cui dal successivo art. 4.5. e, in caso di incapienza, dalle somme destinate alla performance individuale.

Art. 5.5.
Indennità di funzione

1. L'indennità di cui all'art. 56-sexies del CCNL 21.05.2018 viene erogata al personale della polizia locale di Categoria C e D, non incaricato di posizione organizzativa, per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.

2. L'importo dell'indennità, tenuto conto del grado rivestito dall'unico agente in servizio, delle peculiarità istituzionali, sociali e ambientali del Comune di Arena Po, località a principale vocazione agricola, con meno di 2.000 abitanti, viene fissata in € 1.000,00.

3. A specificazione di quanto previsto al presente articolo si stabilisce che la presente indennità annua è frazionata in ragione mensile per 12 mensilità ed erogata proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni effettivi).

4. L'indennità di cui al presente articolo:

a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;

b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 56-quinquies;

d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;

e) non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 70-quinquies.

5. La presente disciplina si applica a decorrere dal 31.12.2018 con valenza 01.01 2019.

Art. 6
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale

1. Gli oneri concernenti l'erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura nelle rispettive fonti di finanziamento. Le relative risorse confluiscono nel fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67, c.3, lett. c) del CCNL 21 maggio 2018.

2. Tali risorse sono distribuite secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge e dagli atti e regolamenti dell'ente che ad esse danno attuazione.

3. La disciplina relativa agli incentivi per funzioni tecniche è regolata da apposito e separato atto.

4. Di seguito la destinazione per l'anno 2018 dei compensi previsti da disposizioni di legge di cui al presente articolo:

Compenso	Risorse previste anno 2018
incentivi tecnici (art. 113 d.lgs. 50/2016)	€ 9.096,50
compensi per avvocatura (art. 27 CCNL 14.09.2000 e RD 1578/1933)	//
recupero evasione ICI (art. 59, comma 1, lettera p) d.lgs. 446/1997	//
diritti e oneri destinati a finanziare l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario (art. 32, comma 40 del d.l. 269/2003, convertito con L. 24-11-2003 n. 326)	//
Contributi ISTAT per attività censuaria (art. 70 ter CCNL 21 maggio 2018).	€ 359,08

Art. 7
Produttività individuale

1. Il fondo destinato alla corresponsione degli incentivi correlati alla performance individuale per effettivi incrementi della produttività e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ad ogni struttura per l'anno 2018, è pari ad € **6.767,49** e viene utilizzato in base alla disciplina inserita nel sistema di valutazione vigente nell'Ente.
2. Le parti decidono di destinare una maggiorazione del premio individuale nella misura del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente pari ad € 507,56, che verrà distribuita secondo quanto previsto al successivo art. 7.1. La quota da destinare alla produttività individuale al netto della quota di maggiorazione del 30% è quindi pari a € **6.259,93.** Tali risorse vengono assegnate ai settori dell'Ente, tenuto conto del numero e della complessità dei servizi ricompresi in ciascuna area e del numero e del profilo professionale del personale assegnato, come segue:

Settore	Risorse
Area finanziaria – personale – tributi - n. 1 risorse: Istruttore direttivo D2	€ 3.000,00
Area demografica – protocollo - n. 1 risorse: Collaboratore B4	€ 1.750,00
Area tecnica – polizia locale - n. 2 risorse: n. 1 Istruttore di vigilanza cat. D1, n. 1 operaio cantoniere B3	 € 600,00 € 900,00

2. Le risorse destinate alla performance individuale, al netto di quelle per la "differenziazione del premio individuale" di cui al precedente comma, vengono erogate secondo i criteri definiti nel vigente sistema di misurazione e valutazione della performance in base al raggiungimento degli obiettivi individuali predefiniti nel piano della performance approvato annualmente con delibera della Giunta Comunale, nonché in relazione alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi di ciascun dipendente.
2. I premi correlati alla performance individuale vengono erogati a consuntivo ai dipendenti in base al punteggio attribuito dal competente Responsabile nell'apposita scheda di valutazione definita nel vigente sistema di misurazione e valutazione della performance.

Art. 7.1
Differenziazione del premio individuale

1. Ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'Ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale nella misura del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente.
2. La quota massima del personale valutato a cui la maggiorazione può essere attribuita è pari a n. 1 dipendenti. In caso di parità dei punteggi relativi alle valutazioni la maggiorazione di cui al comma 1 è attribuita secondo i seguenti criteri:
a) non aver per percepito la maggiorazione del premio l'anno precedente
b) superiore valutazione media del triennio
c) maggiore anzianità di servizio nell'ente
3. Le risorse occorrenti verranno reperite riducendo in modo proporzionale la quota della performance individuale teorica ottenuta dal restante personale dipendente.
4. Entro il mese di luglio dell'anno successivo si procederà alla liquidazione della performance.

Art. 8

Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria.

1. La disciplina della progressione economica orizzontale verrà regolata da apposito separato atto.
2. Per l'anno 2018 non è prevista l'attivazione di progressioni economiche.
3. La parte sindacale chiede si attivi l'istituto delle P.E. a valere dal 01.01.2019.

Art. 9
Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, salva diversa disposizione derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni di legge o di contratto nazionale di lavoro.